

E' quanto emerge dall'analisi dei documenti sui nuovi controlli

Fisco, contribuente solo penalizzato sull'accesso ai dati dell'algoritmo

DI ANDREA BONGI

Gli algoritmi del fisco non saranno mai lasciati da soli, ma i contribuenti sì. Per questi ultimi, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni che li riguardano che sono state trattate ed elaborate dalle nuove procedure di selezione informatizzata, potrà essere esercitato soltanto al termine delle suddette attività. Tutto ciò sulla base delle disposizioni limitative dei diritti dei contribuenti stabilite prima dalla legge n.160 del 2019 e, successivamente, dal relativo decreto ministeriale attuativo del 28 giugno 2022.

Di questa particolare quanto delicata situazione né da espressamente conto il corpus documento di valutazione d'impatto sui trattamenti informatizzati, pubblicato il 19 maggio scorso sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Nello specifico, il diritto di accesso agli atti da parte dei contribuenti, espressamente

disciplinato dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali (2016/679), compreso il diritto di ottenere dal titolare del trattamento (Agenzia delle entrate) la conferma che sia o meno in corso un trattamento nei suoi confronti, non potrà essere esercitato se non alla fine del processo.

Più in dettaglio, se le nuove attività informatizzate di analisi e selezione dei contribuenti avranno quale finalità quella dello stimolo all'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti stessi, questi ultimi potranno avere accesso alle informazioni che sono state utilizzate dal fisco, solo a decorrere dal momento di ricezione degli inviti a regolarizzare la loro posizione fiscale.

Se invece all'esito delle nuove attività informatizzate tramite intelligenza artificiale i contribuenti selezionati saranno destinatari di attività di controllo fiscale, l'accesso alle loro informazioni e ai documenti che li riguardano, potrà

avvenire soltanto dalla data di consegna del processo verbale di constatazione ovvero dalla notifica dell'atto istruttorio o del provvedimento impositivo (avviso di accertamento, di rettifica, di irrogazione sanzioni, etc.).

Infine, per i contribuenti che non risulteranno destinatari né di attività di stimolo all'adempimento spontaneo né di attività di controllo ma che saranno comunque stati oggetto di trattamento da parte dei nuovi algoritmi fiscali, il diritto di accesso agli atti che li riguardano potrà avvenire, si legge nella valutazione d'impatto redatta dall'Agenzia delle entrate, "...dal primo giorno successivo a quello in cui matura la decadenza della potestà impositiva".

Lo scenario che si prefigura d'ora in avanti è piuttosto delicato. L'amministrazione finanziaria avrà mani libere nel trattamento dei dati e delle informazioni in suo possesso relative a tutti i contribuenti italiani.

Il rischio che si corre è che gli algoritmi, che, come si legge nel suddetto documento, non verranno mai lasciati da soli ma saranno sempre supportati e assistiti dall'intervento umano (leggasi di un funzionario dell'Agenzia delle entrate), potrebbero lavorare su dati errati e incompleti dai quali non potranno che derivarne responsi finali altrettanto errati. False rappresentazioni di capacità contributiva diverse da quelle reali, come ha più volte ammonito il Garante privacy durante le varie sessioni di lavoro espletate nella fase sperimentale delle nuove tecnologie informatizzate di analisi e selezione del rischio. Poter accedere ai dati utilizzati dagli algoritmi del fisco solo quando questi ultimi hanno emesso il verdetto finale può essere troppo tardi. Se è già stato emesso un avviso di accertamento fondato, in tutto o in parte, su dati errati o incompleti il contribuente ha già perso.

© Riproduzione riservata

BREVI

Gusmeroli (Lega): Economia circolare è più grande miniera del nostro paese "L'Italia recupera già oggi oltre il 70% delle materie prime, a fronte di una media europea del 50%: un settore in cui siamo leader assoluti nel mondo in modo ambientalmente sostenibile, a vantaggio dei consumatori e del nostro sistema produttivo. È un asset strategico da tutelare e far crescere". Così Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera, durante il convegno «Le materie prime nella transizione ecologica» organizzata a Roma da Asimmetrie. «Viviamo un'epoca di grandi transizioni: energetica, ecologica e digitale, importanti cambiamenti che devono essere sostenibili, prima di tutto per il nostro sistema economico e industriale ma anche a livello sociale e di rispetto della dignità umana, se si pensa a certe lavorazioni/estrazioni in determinate parti del mondo» ha concluso Gusmeroli.

Dall'otto per mille un miliardo alla chiesa, ma le donazioni sono in calo. La 77esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha preso atto che, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la somma relativa all'otto per mille dell'Irpef assegnata alla Chiesa cattolica per il 2023 risulta pari ad euro 1.003.206.395,65 (euro -36.324.662,57 a titolo di conguaglio per l'anno 2020 e euro 1.039.531.058,22 a titolo di anticipo dell'anno 2023). «Il gettito dell'otto per mille a favore della chiesa cattolica ha registrato un calo di 100 milioni di euro», che però non intaccheranno le attività caritative della chiesa italiana, che "compenserà con altri fondi". Lo ha spiegato mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, durante la conferenza stampa di chiusura dell'Assemblea dei vescovi italiani. "I dati di quest'anno sono riferiti al 2020, l'anno dell'esplosione della pandemia e del blocco delle attività industriali, con ovvie ricadute sul gettito totale dell'Irpef - ha spiegato il vescovo -. Se il gettito totale diminuisce, diminuisce anche l'otto per mille, e quindi la quota dell'otto per mille destinata alla Chiesa cattolica". "Siamo comunque i principali destinatari dell'otto per mille, visto che la firma a favore della Chiesa cattolica riguarda il 71% degli italiani - ha osservato il segretario generale della CEI -. I milioni in meno che riceviamo non vanno però ad incidere sulla destinazione della carità, perché la CEI ha deciso di compensare questi mancati introiti con altre risorse.

© Riproduzione riservata

SOLUZIONE DELL'AGENZIA IN CONTRASTO CON IL DIRITTO VIGENTE

Chat erotiche, localizzazione fiscale fuori rotta

Agenzia delle entrate fuori rotta sulla localizzazione ai fini Iva dei servizi di intrattenimento B2C. Secondo la recente risposta ad interpello n. 322 sulle "chat erotiche", segnalata da *ItaliaOggi* del 10 maggio scorso, tali prestazioni sono imponibili nel paese di residenza del cliente; la legge (unionale e nazionale), tuttavia, individua quale luogo dell'imposizione il paese in cui l'operazione è materialmente eseguita. La soluzione dell'agenzia, allineata ad un parere del Comitato Iva e basata su una lettura non condivisibile di una sentenza della Corte di giustizia Ue, appare quindi in aperto contrasto con la normativa vigente ed è, come tale, suscettibile di provocare conflitti di competenza con gli altri stati membri. Non è forse un caso che il documento in questione, che peraltro ricalca la posizione adottata nella risposta n. 409/2022 con riferimento ai servizi formativi B2C e già criticata su queste pagine (si veda *ItaliaOggi* del 6 agosto 2022), non sia più disponibile per la consultazione sul sito dell'agenzia.

L'articolo 54 della direttiva, nella versione attualmente applicabile, stabilisce che il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori, rese nei confronti di una persona che non è soggetto passivo dell'imposta, è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente. La disposizione prevede quindi, per dette prestazioni, un criterio speciale di localizzazione, basato

sul luogo di esecuzione materiale, recepito nell'ordinamento italiano all'art. 7-quinquies, comma 1, lettera a), del dpr 633/72. Nella recente risposta n. 322/2023, invece, in relazione alla localizzazione dei servizi di "video-chat erotiche", riconducibili, quali servizi di intrattenimento, tra le prestazioni ricreative disciplinate dal predetto criterio speciale, l'agenzia afferma che il luogo di imposizione è il paese di residenza del cliente finale. A sostegno di questa conclusione vengono richiamate le linee guida approvate a larga maggioranza dal Comitato Iva, secondo cui "dati i progressi tecnologici, il luogo in cui tali eventi/attività virtuali hanno effettivamente luogo sarà... il luogo in cui il cliente è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente."

Ad ulteriore conforto, l'agenzia propone un'interpretazione restrittiva della sentenza della Corte di giustizia 8 maggio 2019, C-568/17, basata esclusivamente sulla lettura "a contrariis" del dispositivo e manifestamente in contrasto con il ragionamento sviluppato dalla Corte. Nella sentenza, concernente proprio la localizzazione delle prestazioni di servizi consistenti nel proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via internet, alla quale i partecipanti accedono previa apertura di un apposito conto online, la Corte ha riconosciuto anzitutto natura ricreativa alle prestazioni in questione, ritenendole quindi soggette al criterio speciale di localizzazione nel luogo della manifestazione. Quanto però all'individuazione di tale luogo, la Corte ha ritenuto che, nel caso di

specie, non coincidesse con il paese (extraUe) nel quale erano situati i "modelli" che si esibivano davanti alle telecamere, bensì "nel luogo a partire dal quale il prestatore, da un lato, organizza le sessioni interattive aventi ad oggetto lo spettacolo... e, dall'altro, offre ai clienti la possibilità di visualizzare tali sessioni via Internet...", ossia nel luogo (paese Ue) della sede delle sue attività economiche.

La Corte, pertanto, pur rilevando, in considerazione delle nuove tecnologie di comunicazione, la sopravvenuta inadeguatezza del criterio speciale in relazione alle manifestazioni "a distanza", non lo ha affatto disapplicato (dovendo l'interprete rispettare la norma, anche quando essa è perfettibile), ma ha rielaborato il concetto del "luogo di esecuzione della manifestazione" alla luce delle circostanze del caso concreto. La posizione del Comitato Iva, seguita dall'agenzia delle entrate con le risposte 409/2022 e 322/2023, si discosta invece apertamente dalla norma vigente ed è, pertanto, inammissibile. Come conferma, del resto, anche la modifica legislativa apportata dalla direttiva n. 2022/542, secondo cui, nel caso di manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili ai partecipanti, il luogo della prestazione è quello di residenza del destinatario. Modifica che va, quindi, nella direzione indicata dal Comitato Iva e dall'agenzia, ma che si applicherà solo dal 1° gennaio 2025.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata